



**Comune di Adrano** (Provincia di Catania)

4° U.O. SERVIZIO TRIBUTI  
Vico Cisterna, 3- 95031 Adrano (CT)  
tele 095/7692422

=====

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 28 maggio 2003**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **ART. 1**

#### **Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Adrano (CT), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446 e da ogni altra disposizione legislativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### **ART. 2**

#### **Definizione di fabbricati ed aree**

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 504/1992 sono così definiti :

- **Fabbricato** : l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella della pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; non costituiscono fabbricato le costruzioni per le quali sono in corso interventi

di demolizione e di ricostruzione dello stesso, oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art.31 comma 1, lett. c), d) ed e) della legge n.457/78 e le costruzioni rurali così come intese dal decreto legge n. 557/93, convertito dalla legge n. 133/1994.

- **Area fabbricabile** : Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (Art.5/bis D. Lgs. n. 333/1992).

Pertanto sono aree edificabili :

- a) le aree destinate alla costruzione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- b) le aree che debbono essere lottizzate;
- c) le aree edificabili seppur con superficie minore di quella minima stabilita dal Comune per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.

Di contro non sono da considerarsi edificabili :

- a) le aree sottoposte a vincoli particolari (Legge Galasso ed altre)
- b) le aree edificabili possedute e condotte da imprenditori agricoli (persone fisiche e non società);
- c) le aree pertinenziali dei fabbricati;
- d) i lastrici solari.

In caso di edificazione su area "vergine", dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino al momento di ultimazione degli stessi, la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio (dalla data di inizio lavori fino al momento di ultimazione lavori o se antecedente fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

- **Terreno agricolo** : E' terreno agricolo quello adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.2135 del C.C. e cioè quelli adibiti alla attività connesse alla coltivazione, alla silvicoltura, all'allevamento bestiame, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli ,quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

### **ART. 3**

#### **Soggetti passivi**

Sono soggetti passivi del tributo tutti coloro che possiedono gli immobili nel territorio comunale. La qualità di contribuente è assunta dai seguenti soggetti :

- a) proprietario;

- b) usufruttuario;
- c) titolare del diritto reale d'uso;
- d) titolare del diritto reale di abitazione;
- e) titolare del diritto reale di enfiteusi;
- f) titolare del diritto reale di superficie;
- g) locatario o utilizzatore per gli immobili concessi in leasing, concessionario su aree demaniali.

Nel diritto di abitazione rientra :

- a) quello spettante al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare anche nel caso di rinuncia all'eredità e fino a quando permane la residenza;
- b) quello spettante al coniuge separato al quale convenzionalmente o con sentenza sia attribuito il diritto d'uso dell'immobile nel quale convivevano i coniugi;
- c) quello spettante al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa e ciò dal momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- d) quello spettante all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso a lui in locazione con patto di futura vendita (a riscatto).

Nel caso di multiproprietà la veste di soggetto passivo compete :

- a) ai contitolari pro-quota nel caso di mera comunione
- b) al condominio quando gli immobili sono accatastati a nome del condominio

Non assumono la veste di soggetto passivo :

- a) l'inquilino;
- b) il nudo proprietario;
- c) il comodatario, e ciò anche quando il Comune si sia avvalso della facoltà di estendere l'agevolazione prevista per l'abitazione principale alle abitazioni date in comodato a parenti in linea retta o collaterale.

#### **ART. 4**

#### **Soggetto attivo**

Soggetto attivo è il Comune di Adrano.

Il Comune soggetto attivo non diviene mai soggetto passivo per gli immobili ubicati sul proprio territorio, mentre ai sensi dell'art.7, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992, per quelli ubicati fuori dal proprio territorio l'esenzione è limitata agli immobili destinati ad attività istituzionali (uffici comunali, scuole, asili, colonie, ospizi, ecc.), mentre i terreni agricoli, le case e quelli destinati ad attività commerciali in genere, sono regolarmente sottoposti ad imposizione.

#### **ART. 5**

## Base imponibile

La base imponibile è diversamente determinata a seconda dell'immobile oggetto di imposizione, ossia se trattasi di fabbricati, aree edificabili o di terreni agricoli.

### a) fabbricati :

- **fabbricati muniti di rendita** : La base imponibile è costituita dalla rendita catastale vigente alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione aumentata del 5 per cento, moltiplicato per i seguenti coefficienti :

- \* 100 se trattasi di unità immobiliari classificate nei gruppi A, B, e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- \* 50 se trattasi di unità immobiliari classificate nella categoria A/10 e nel gruppo D;
- \* 34 se trattasi di unità immobiliari classificate nella categoria C/1;

- **fabbricati non muniti di rendita** : Per i fabbricati non iscritti in catasto occorre fare riferimento alla cosiddetta "*rendita presunta*" (in attesa che venga notificata la rendita attribuita). Tale rendita va moltiplicata per il relativo coefficiente, dopo averla incrementata del 5 per cento. Fanno eccezione a tale regola i fabbricati del gruppo D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali la base imponibile è determinata sulla base di valori contabili, rettificati, in relazione all'anno di acquisizione del bene, da coefficienti determinati ogni anno dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

- **Immobili di interesse storico** : la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria sulla quale è sito il fabbricato; qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in mq., ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a mq.18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

**b) Area edificabile** : La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore commerciale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

**c) Terreni agricoli** : La base imponibile è costituita dal reddito dominicale che risulta iscritto in catasto terreni alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 75.

## ART. 6

## **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

L'aliquota o le aliquote sono determinate annualmente da parte della Giunta Municipale, ordinariamente entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

Le deliberazioni debbono essere trasmesse al Ministero delle Finanze per essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### **ART. 7**

#### **Abitazione principale**

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica, residente nel Comune, classificata o classificabile in categorie catastali diverse da A/1, A/7, A/8 e A/9 ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi :

- a) abitazione posseduta dal soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da IACP;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto residente all'estero ed iscritto all'AIRE a condizione che la stessa risulti l'unica posseduta nel Comune e non risulti locata;
- f) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado purché ivi residenti.

E' considerata parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, ancorché iscritta distintamente in catasto anche se non appartenente allo stesso fabbricato, purché classificata o classificabile nelle categorie C/2 C/6 o C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e non locata.

### **ART. 8**

## **Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta :

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio purché destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del DPR n.601/73; si tratta di immobili, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile stesso;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché il culto sia compatibile con i principi costituzionali (artt. 8 e 19 della Costituzione) e riconosciuto dallo Stato Italiano;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede così come indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 810/1929 (Trattato Lateranense);
- f) i fabbricati di proprietà degli Stati Esteri e delle organizzazioni internazionali per i quali, in base ad accordi resi esecutivi nel territorio dello Stato, era prevista l'esenzione del pagamento dell'ILOR;
- g) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone colpite da handicap ai sensi della legge n.104/92;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, individuati con la circolare ministeriale 14 giugno 1993, n.9/249;
- i) gli immobili utilizzati dalle ONLUS e destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività non commerciali: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive se ed in quanto espletate a favore di soggetti svantaggiati, attività di religione e di culto, esercizio del culto o della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi per scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

## **ART. 9**

### **Riduzioni e detrazioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Sono tali i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono

considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. e si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con una dichiarazione da presentare entro sei mesi dal manifestarsi dell'evento.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/00.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **154,93** (€300.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Con deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 504/1992 l'importo della detrazione di € **154,93** (€300.000) può essere elevato, fino a € **258,23** (€500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione stessa.

La medesima detrazione è concessa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per la case popolari.

## **ART. 10**

### **Terreni condotti direttamente**

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sono soggetti ad una detrazione di imponibile pari a **Euro 25.822,84** (50 milioni) e per la parte eccedente tale importo fino a € **129.114,22** (250 milioni), delle seguenti riduzioni :

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € **25.822,84** (50 milioni) e fino a € **61.974,83** (120 milioni);
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € **61.974,84** (120 milioni) e fino a € **103.291,37** (200 milioni);
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € **103.291,37** (200 milioni) e fino a € **129.114,22** (250 milioni);

Oltre € **129.114,22** (250 milioni) l'imposta è dovuta nella misura integrale.

Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Nel caso di contitolarità le esenzioni e le agevolazioni previste spettano per intero ai soggetti passivi che risultano iscritti nei ruoli previdenziali e non sono rapportate alle loro quote.

## **ART. 11**

### **Modalità di riscossione dell'imposta**

La riscossione dell'I.C.I. sarà gestita direttamente dal Comune, secondo le norme legislative vigenti, mediante apposito conto corrente postale intestato all'Ente o a mezzo Concessionario autorizzato alla riscossione dei tributi comunali, o mediante versamento diretto presso gli istituti di credito a mezzo mod. F24

La scelta delle modalità di riscossione in forma diretta o tramite concessionario viene stabilita con delibera di Giunta Municipale, previa apposita documentata relazione, predisposta dal Responsabile dell'Area entrate, contenente un dettagliato piano economico, che dimostri la validità della scelta proposta, sotto l'aspetto della economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini.

## **ART. 12**

### **Versamenti e denunce**

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni è computato per intero.

I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite nell'anno precedente e la seconda dal 1° al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno di competenza.

Se il termine di versamento scade il sabato o il giorno festivo, si sposta al 1° giorno feriale successivo.

I residenti all'estero, sia italiani che stranieri, possono versare l'ICI in un'unica rata, a saldo entro il 20 dicembre, con interessi del 3 per cento da calcolarsi sull'imposta dovuta in acconto.

Tutti i soggetti passivi possono versare quanto dovuto in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata



Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché dalla unificazione del versamento non derivi una minore entrata per il Comune. La regolarità del versamento eseguito da un solo contitolare è legata a specifica comunicazione annuale al Servizio Tributi del Comune entro il 30 dicembre dell'anno di competenza.

I contribuenti che hanno sbagliato a versare, in considerazione del nuovo metodo di versamento, non saranno sanzionati.

Non si fa luogo a versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare non è superiore a € 2,58.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con esclusione di quella derivante da successione, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di sessanta giorni dell'avvenuta modificazione.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile o di chiusura del fallimento in caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

### **Art. 13**

#### **Liquidazione ed accertamento**

Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la comunicazione, ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Il comune provvede in base alla rendita attribuita alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dall'1.1.1998 ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi nella predetta misura. Se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento. L'attribuzione della rendita ai fabbricati diversi da quelli del gruppo D ha effetto retroattivo alla data di accatastamento, mentre l'attribuzione della rendita ai fabbricati del gruppo D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ha invece effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui è trascritta nei registri immobiliari, senza diritto di rimborsi a favore del contribuente per i periodi precedenti.

Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce e comunicazioni nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia o comunicazione ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia ovvero la comunicazione avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a presentare o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Non si dà luogo ad avvisi di liquidazione ed accertamento se l'importo complessivamente dovuto, comprendente l'imposta, le sanzioni e gli interessi, non supera € 16,50 nel caso in cui la violazione è riferita ad una sola annualità. Mentre si procede all'emissione dell'avviso di liquidazione e accertamento e all'iscrizione a ruolo quando l'importo dovuto, comprendente l'imposta, le sanzioni e gli interessi risulta superiore a € 10,33 nel caso in cui la violazione è riferita a più annualità.

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La giunta comunale, con propria delibera, designa un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sugli elenchi e dispone i rimborsi.

## **ART. 14**

### **Riscossione coattiva**

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante decreto ingiuntivo con la procedura di cui al R. D. 14.4.1910, n.639 non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## **ART. 15**

### **Rateizzazione**

In caso di debito derivante da accertamenti o liquidazioni dell'imposta potranno essere concesse rateizzazioni di pagamento; la rateizzazione del debito totale (comprendente imposta, sanzioni ed interessi) viene concessa, con provvedimento del funzionario ICI, su istanza del contribuente da presentare entro il termine di scadenza del pagamento di cui all'art.14 del presente regolamento; la rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni :

- a) le singole rate avranno cadenza bimestrale;
- b) valore minimo della rata bimestrale pari a € **77,47** (£.150.000);
- c) numero massimo di rate consentite : 6 (sei);
- d)** decorrenza: la prima rata deve essere pagata entro il giorno trenta del mese in cui viene emesso il provvedimento di rateizzazione e le successive cinque rate ogni bimestre.
- e) sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi calcolati al saggio dell'interesse legale vigente al momento della domanda;
- f)** in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non soddisfatta; il mancato pagamento comporterà l'attuazione, senza ulteriore avviso, delle azioni di recupero coattivo.

## **ART. 16**

### **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso il termine per il diritto alla restituzione decorre dal giorno in cui é intervenuta decisione definitiva.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria ed eventuali denunce o comunicazioni presentate.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di documentata richiesta da parte del Comune soggetto attivo.

Non si procede al rimborso quando l'importo non risulta superiore a € **16,50** (£.32.000).

Quando il rimborso si riferisce a più annualità d'imposta, il limite di € **16,50** (£.32.000) si applica con riferimento alla somma complessiva da rimborsare.

Alla liquidazione dei rimborsi provvede con proprio atto il funzionario responsabile ICI, previa attivazione delle procedure con le modalità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, sia in sede di predisposizione di bilancio di previsione e degli strumenti contabili collegati, che durante l'anno finanziario.

Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo d'imposta.

## **ART. 17**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

E' consentito richiedere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito :

- a) per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera somma versata.
- b) per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree edificabili e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che :

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge n.1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dal presente articolo.

## **ART. 18**

### **Sanzioni ed interessi**

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € **51,65** (£.100.000).

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso semestrale previsto dalla normativa.

Nel caso di infrazioni commesse prima del 1 aprile 1998 e non ancora definite, si applica il **favor rei** e pertanto le sanzioni applicabili risultano essere :

- a) omesso o tardivo versamento : sanzione del 20 per cento;
- b) omessa denuncia : sanzione del 100 per cento;
- c) infedele denuncia : sanzione del 50 per cento;
- d) errori formali : da € 10,33 (£.20.000) a € 103,29 (£.200.000).**

## **ART. 19**

### **Contenzioso**

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'elenco, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31.12.1992, n.546.

## **ART. 20**

### **Indennità di espropriazione**

In caso di espropriazione di area edificabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

## **ART. 21**

### **Fondo interno**

Al fine del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett.p) del D. Lgs. n. 446/97 la Giunta Municipale, contestualmente alla determinazione delle aliquote, può fissare una percentuale per la costituzione di un fondo interno da destinare annualmente all'acquisto di mobili, attrezzature, programmi software e da ripartire tra il personale del servizio tributi del Comune.

## **ART. 22**

### **Casi particolari**

La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari.

## **ART. 23**

## **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme dettate dal Decreto legislativo 31.12.1992, n.504 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **ART. 24**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.